

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

176^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1988

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	3	Approvazione:	
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986» (993) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Convocazione	4	FIORET (DC), relatore	Pag. 6
COMMISSIONI PERMANENTI		BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	6
Variazioni nella composizione	4	Approvazione:	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		«Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986» (1021) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Deliberazione sul Doc. IV, n. 35:		* GEROSA (PSI), relatore	6
IMPOSIMATO (PCI), relatore	5	BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	6
Deliberazione sul Doc. IV, n. 36:			
MACIS (PCI), f.f. relatore	5		
Deliberazione sul Doc. IV, n. 38:			
FILETTI (MSI-DN), relatore	5		
Deliberazione sul Doc. IV, n. 39:			
SANTINI (PSI), relatore	5		

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note» (1022) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SPETIČ (PCI), relatore Pag. 9
 BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro» (1045):

ORLANDO (DC), f.f. relatore 10
 BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 10

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1131):

TAGLIAMONTE (DC), relatore 11
 BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984» (1152) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* GEROSA (PSI) 13
 FALCUCCI (DC), relatore 16
 BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16
 CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 17
 POLLICE (Misto-DP) 18
 BATTELO (PCI) 19

Discussione e approvazione di questione sospensiva:

«Norme specifiche sul servizio diplomatico» (742):

CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 21
 POLLICE (Misto-DP) 22

* GEROSA (PSI) Pag. 23
 BOFFA (PCI) 23
 ORLANDO (DC) 23

Discussione:

«Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria» (800) d'iniziativa del senatore Giacometti e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile»:

POLI (DC), relatore 24
 BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa 25
 * SIGNORI (PSI) 26
 * CAPPUZZO (DC) 26
 GIUSTINELLI (PCI) 27

Votazione finale e approvazione:

«Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori» (751):

VENTURI (DC), relatore 27
 BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa 27
 ACONE (PSI) 36

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

ALLEGATO 36

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 38
 Assegnazione 38
 Apposizione di nuove firme 38
 Approvazione da parte di Commissioni permanenti 39

GOVERNO

Trasmissione di documenti 39

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 39

INTERROGAZIONI

Annunzio 40
 Da svolgere in Commissione 48

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Boato, Carli, Casoli, Covi, De Cinque, De Rosa, Dipaola, Fanfani, Fontana Walter, Giagu Demartini, Guizzi, Ianni, Micolini, Natali, Riz, Ruffino, Scardaoni, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Picano, in Belgio, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 al 28 ottobre 1988:

Mercoledì	26 ottobre	(pomeridiana) (h. 16,30)	} - Deliberazioni sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge - Disegno di legge n. 1333 - Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza regionale (Presentato al Senato - scade il 28 novembre 1988) - Disegno di legge n. 1334 - Conversione in legge del decreto-legge sull'IVA (Presentato al Senato - scade il 28 novembre 1988) - Disegno di legge n. - Conversione in legge del decreto-legge sullo smaltimento dei rifiuti (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 9 novembre 1988)
Giovedì	27 »	(antimeridiana) (h. 10)	
»	27 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	28 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	28 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
(se necessaria)			

Nelle giornate di lunedì 24, martedì 25 e nella mattina di mercoledì 26, non sono state previste sedute in considerazione del prevedibile protrarsi della seduta comune del Parlamento che avrà inizio lunedì 24, alle ore 17.

Le Commissioni permanenti chiamate ad esaminare, sia in sede di presupposti che di merito, disegni di legge di conversione di decreti-legge si convocheranno in ore non coincidenti con quelle delle riunioni del Parlamento in seduta comune.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per giovedì 27 ottobre, alle ore 12, per deliberare il successivo calendario dei lavori.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il prossimo lunedì 24 ottobre 1988, alle ore 17, è convocato il Parlamento in seduta comune con il seguente ordine del giorno:

1. Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito Regolamento, sugli atti del procedimento n. 432/IX (Atti relativi alla vendita di alcune navi all'Iraq).

2. Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 21 dell'apposito Regolamento, sugli atti del procedimento n. 513/X (Atti relativi ad appalti per l'esecuzione di opere nel settore dell'edilizia pubblica).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo socialdemocratico, è stata apportata la seguente variazione alla composizione delle Commissioni permanenti:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

il senatore Franza cessa di appartenervi; il senatore Bissi entra a farne parte.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere a giudizio. Su tutte le domande di autorizzazione a procedere in giudizio sono state pubblicate e distribuite le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Esamineremo per prima quella avanzata nei confronti del senatore Lauria, per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 324 del Codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (*Doc. IV, n. 35*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

IMPOSIMATO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta contraria alla concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Lauria.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Bissi, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (Omissione o rifiuto di atti d'ufficio) (*Doc. IV, n. 36*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

MACIS, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta contraria alla concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Bissi.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Bossi, per il reato di cui all'articolo 486 del codice penale (falsità in foglio firmato in bianco) (*Doc. IV, n. 38*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

FILETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta favorevole alla concessione della autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Bossi.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Sirtori, per il reato di cui agli articoli 61 e 133 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. (contravvenzioni per omessa protezione da radiazioni ionizzanti) (*Doc. IV, n. 39*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

SANTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta favorevole alla concessione dell'autorizzazione in giudizio contro il senatore Sirtori.

È approvata.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986» (993) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

FIORET, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto a quanto scritto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986) (1021) (Approvato dalla Camera dei deputati)»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GEROSA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto a quanto scritto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di ampliamento e di ristrutturazione della sede della F.A.O., comprese la progettazione e le necessarie indagini geognostiche.

2. Le opere e i lavori di cui al comma 1 sono segreti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O.».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note» (1022) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Arduino Agnelli. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SPETIĆ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune brevi considerazioni alla relazione scritta, di importanza fondamentale in considerazione di quanto sta succedendo in questi giorni nella vicina e amica Jugoslavia. Che il nostro paese contribuisca anche con atti come questo a dare certezza giuridica e politica ai rapporti tra i due Stati e attuazione agli impegni reciprocamente assunti mi sembra molto importante, come mi sembra importante che alla base di questa ratifica vi siano i diritti umani, in particolare dei profughi istriani che riusciranno a riottenere la disponibilità dei propri beni, nonché la prospettiva della costruzione di una rete autostradale, e quindi di infrastrutture per la cooperazione economica quanto mai necessarie in questa fase.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, con scambio di note, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. Le somme da corrisondersi dal Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in applicazione dell'articolo 3 dell'accordo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro» (1045)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Rosati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione OIL n. 160 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1131)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAGLIAMONTE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della

Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione suddetta.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984» (1152) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984», già approvato dalla Camera dei deputati e di grande attualità, dopo i tentativi della signora Kappler di venire nel nostro paese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gerosa. Ne ha facoltà.

GEROSA. È il disegno di legge relativo alla tortura? Lo chiedo perchè devo intervenire anche per altri disegni di legge.

PRESIDENTE. Sì, e ho detto che capita in un momento di attualità perchè il Governo ha mostrato una certa sensibilità al riguardo.

* GEROSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia motivo di orgoglio per il nostro Parlamento il sottoscrivere oggi una dichiarazione di grande valore politico ed un documento di civiltà giuridica ed umana. Questo documento sottolinea la condanna di una pratica tanto diffusa quanto abominevole.

Ratificando la Convenzione contro la tortura e contro altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che è stata firmata a New York il 10 dicembre 1984, lo Stato italiano si schiera in prima linea in una battaglia che, soprattutto in questo momento, è sacrosanta e mette le sue forze al servizio della lotta contro un agghiacciante fenomeno che già la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 condannava.

La Convenzione di New York è uno strumento assai importante, ideologico, ma soprattutto pratico per la lotta contro la tortura. Esso ha anzitutto il pregio di aver dato una definizione assai precisa del concetto di tortura, definizione che venne raggiunta attraverso un negoziato molto ampio e circostanziato tra i Paesi ma che alla fine è risultata comprensiva di tutti gli aspetti del problema e soddisfacente. Da tale documento la tortura è giudicata inaccettabile ed ingiustificabile anche in presenza di eventi di assoluta eccezionalità, come la guerra - in corso od anche soltanto minacciata - una instabilità politica interna o lo stato di sovversione. Si determina cioè che nulla, neanche le più gravi vicende nell'esistenza degli Stati, può giustificare il ricorso ad una pratica efferata come la tortura, la quale è e deve rimanere, secondo il dettato della Convenzione, un mostro, un metodo aberrante che va respinto a priori ed in linea di principio dal consorzio civile. Questa affermazione suona felice nella patria del Beccaria ed è tanto più opportuna - come lei ha detto, signor Presidente - in un'epoca come la nostra, nella quale le torture sono diventate raffinatissime e nella quale più che alla tradizionale violenza fisica ci si ispira a metodi sottili di terrorismo psicologico o addirittura di devastazione medico-clinica operata scientificamente sull'individuo.

Gli articoli della Convenzione sono tesi ad assicurare una tutela preventiva contro la tortura; si cerca di formare un personale esperto, civile e militare, nonchè il personale medico, che è sempre più necessario e richiesto proprio per il prevalere di questi metodi sofisticati di tortura. A seguito della scelta che venne compiuta nei lavori del gruppo, che durarono parecchi anni, dal 1978 al 1984, nella Convenzione è stata prevista anche la costituzione di un comitato contro la tortura, cui è affidato il compito, qualora riceva rapporti concernenti tale pratica da parte di uno Stato firmatario, di svolgere un'inchiesta riservata, anche con osservatori *in loco*, e di riferirne poi all'assemblea annuale del comitato o addirittura all'assemblea generale delle Nazioni Unite, in modo da ottenere il massimo della risonanza.

Ovviamente quest'organo di prevenzione, proprio per i suoi caratteri molto precipui, era temuto fin da quando se ne suggerì l'esistenza e vari Stati ne hanno boicottato la nascita sostenendo che la sua opera avrebbe costituito un'interferenza negli affari interni di Stati sovrani. Per evitare una spaccatura tra i firmatari, si è trasferito il problema all'assemblea generale, la quale ha adottato un compromesso. È stata attribuita cioè agli Stati la facoltà di non riconoscere, al momento della firma o della ratifica della Convenzione, la

competenza del comitato, ma sinora, per fortuna, nessuno lo ha fatto; nessuno è ricorso a questo disconoscimento preventivo.

Onorevoli colleghi, con questa ratifica verrà recepita nel nostro ordinamento la condanna della tortura; una condanna che nel passato è stata propugnata da spiriti illustri, come Montaigne, Voltaire e Montesquieu. Proprio 200 anni fa, nel 1788, un anno prima della Rivoluzione francese, la tortura, chiamata *question* o *tourment*, vale a dire «tormento», fu abolita in Francia come mezzo di interrogatorio, di pressione e di oppressione. A 200 anni di distanza i problemi si presentano diversi nella forma ma uguali nella sostanza. Tre anni fa «Amnesty International», la più avanzata tra le organizzazioni che combattono la tortura, tenne un convegno proprio per denunciare la tortura strisciante, quella che è stata chiamata «la tortura senza tracce», che però può riuscire perfino più micidiale del ferro rovente o delle catene del passato. Questa tortura, che è basata sull'isolamento sensoriale, devasta la psiche dell'individuo, in quanto lo riduce alla solitudine più atroce senza più dargli nozioni di tempo e di spazio, lo bersaglia con luci violentissime e con tormenti degni della fantasia di un Orwell.

La Convenzione è quindi un passo importante nella lotta alla tortura, ma non è tutto. Ci sono paesi, persino tra i firmatari, i cui metodi di governo e di polizia sono del tutto in contrasto con il testo che pure essi hanno adottato. Allora la Convenzione non dovrà essere la lettera morta di un trattato, ma una sollecitazione costante e viva nelle coscienze, un monito affinché nel mondo contemporaneo cessino orrori che emulano barbarie medievali e che superano addirittura le crudeltà del passato con il ricorso a forme scientifiche di distruzione dell'individuo.

La Convenzione può fare molto perchè la definizione di tortura contenuta nei suoi primi articoli è chiara e puntuale. Essa non spinge la sua forza di condanna fino a chiedere, ad esempio, che venga considerata tortura la pena corporale prevista dalle leggi in certi Stati dell'Islam, oppure fino a condannare esplicitamente la pena di morte, tuttora presente in alcuni degli Stati firmatari. Nella Convenzione vi sono queste lacune e c'è soprattutto il pericolo che uno Stato accusato di aver applicato la tortura si difenda dicendo che i fatti constatati sono stati compiuti da terze persone contro i suoi stessi voleri. La porta può riaprirsi così a usurpazioni di funzioni commesse con la tacita benedizione delle autorità. Ma, per quante possano essere le scappatoie che essa lascia, non si può diminuire l'importanza di questa Convenzione.

In un mondo in cui molti Stati, anche democratici o così detti, colpiscono la tortura non in quanto crimine specifico, ma come circostanza aggravante di un'altra infrazione, la chiara condanna della tortura come delitto contro l'umanità è un importante passo sociale, giuridico e politico: una pietra miliare da stabilirsi nei rapporti tra Stati e nella convivenza tra nazioni.

C'è il rischio oggi che un paese in cui si pratica la tortura possa aderire a questa Convenzione per ridarsi un'immagine rispettabile; ma è importante notare che comunque l'assenza di ratifica diverrà spesso una forma di confessione e di ammissione di colpa, di cui la comunità internazionale terrà conto. La Convenzione rimane un punto fermo. Negli Stati in cui essa entra a far parte e viene recepita nell'ordinamento giuridico, anche se là dovesse accadere un colpo di Stato, gli autori del *putsch* si troveranno imbarazzati a denunciarla e a ripudiarla in quanto ciò equivarrebbe a confessare che nel loro paese la tortura sta per essere elevata al rango di metodo di governo.

La filosofia che ispira la Convenzione ne fa tanto un codice morale per gli individui e per gli Stati, quanto una legge nello stretto senso del termine. Essa richiama delle norme, più che crearne di nuove, ma lo fa in forma solenne, che ravviva ed estende altri testi animati dalle stesse preoccupazioni e lottanti contro gli stessi orrori: la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici.

È in virtù di questo lungo travaglio giuridico, almeno quarantennale nell'ultima fase, che ora nè lo stato di guerra nè alcuno stato d'eccezione può giustificare l'impiego della tortura e neppure costituire circostanza attenuante. Il torturatore non potrà ora neppure trincerarsi dietro l'ordine ricevuto: stabilire questo, come fa la Convenzione, riesce consolante anche per noi nel momento in cui si riaffacciano alla nostra memoria collettiva - è proprio di questi giorni - lugubri fantasmi come quello del colonnello delle SS Herbert Kappler, di cui la vedova voleva celebrare in Italia, a poca distanza dall'anniversario delle vittime di quel boia obbrobrioso, la «storica» fuga.

Le disposizioni della Convenzione sono buone, giuste e necessarie, ma per acquistare efficacia debbono essere sottomesse al buon volere e alla moralità politica degli Stati. È realistico pensare che le delusioni saranno molte nella pratica applicazione, in un tempo che purtroppo vede medici e poliziotti, sadici e governanti al servizio della tortura sotto tutte le latitudini. «Amnesty International» ha calcolato che la tortura è praticata oggi in quasi due terzi dei paesi del mondo: «a livello di *routine*» dice il rapporto «in circa 60 paesi, dove è praticata normalmente, ed in circa 40, dove vi si ricorre sporadicamente».

Queste sono le cifre attualissime dell'orrore e della vergogna. Crudeltà e sadismo operano dovunque a livello vuoi artigianale, vuoi altamente scientifico, cercando, come dicono gli anglosassoni, il *breaking point*, quello che si definisce il punto, il momento di rottura del torturato. Si punta sul dolore fisico ma anche intellettuale, ideologico, psicologico per piegare, per «rompere» la vittima.

È vero che in teoria non esiste ormai più Stato che legittimi e giustifichi ideologicamente e neppure che ammetta nel proprio ordinamento la tortura. Ma nei fatti, nella realtà sono invece moltissimi i paesi che non potrebbero escludere di avere praticato o di praticare sistemi di intervento spaventosi e abietti!

Abbiamo detto dei sistemi di controllo previsti dalla Convenzione. Il massimo è il comitato di controllo, i cui dieci membri, eletti dagli Stati che avranno ratificato il trattato, saranno scelti tra eminenti personalità la cui competenza è riconosciuta nel dominio dei diritti dell'uomo.

Questo comitato dovrebbe avere il potere di svolgere inchieste sul luogo stesso dove si presume si sia svolto l'atto di tortura. I paesi dell'Est ottennero, nei lavori preparatori della Convenzione, che il comitato non abbia il potere di condannare uno Stato. E hanno fatto anche passare il principio secondo cui la competenza del comitato è facoltativa e soggetta al riconoscimento degli Stati. Ma il potere del comitato di portare accuse e denunce all'Assemblea generale dell'ONU e allo sdegno dell'opinione pubblica ne fa uno strumento d'azione di prima grandezza.

Due atteggiamenti sono possibili di fronte a questa Convenzione. Una visione pessimista farebbe pensare che essa sarà solo un trattato come tanti altri: spesso violato, spesso disatteso, che firmatari e non cercheranno di non rispettare e di non onorare.

La versione ottimista parte invece dal principio che la condanna della tortura e dei suoi strumenti, anche se il fatto è diffuso e proprio perchè diffuso, è però un dato acquisito della coscienza sociale e umana, un segno insopprimibile dei tempi. Dobbiamo riconoscere purtroppo che la tortura oggi beneficia di una prosperità che non conobbe mai simile espansione geografica e simile sottigliezza e perfezione di metodi.

Ma proprio per questo, proprio perchè la si conosce e la si teme, la tortura è identificata come un flagello specifico e raccapricciante, e non come una qualsiasi ignominia fra tante altre. Il male, nel consesso vivente degli Stati, ha ricevuto ora il suo nome.

Lo si conosce, lo si può anche combattere. E questa Convenzione è senza dubbio uno strumento assai efficace di una lotta tanto impari quanto nobile e generosa. (*Applausi dalla sinistra, dal centro, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCUCCI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anch'io mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. È punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a), quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annui per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, senza voler enfatizzare la possibilità che la ratifica di questa Convenzione possa risolvere problemi come quelli che ha ricordato il collega Gerosa, ritengo però che essa rappresenti un momento importante richiesto e sollecitato in Italia e nel mondo nel quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da «Amnesty International», che, proprio in occasione di questo quarantennale della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ha organizzato grandi manifestazioni di giovani, di musica, di poesia, per parlare della violazione dei diritti e anche della tortura. Sono stati momenti emozionanti nel mondo che noi vogliamo ricordare in questa occasione.

Approvando convintamente questa Convenzione, non possiamo pensare che la tortura riguardi altri, lontano da noi, e che per l'Italia, come se fosse indenne da questa pratica, sia facile approvare questa Convenzione. Non è così: la tortura è uno strumento usato da Stati e da gruppi di persone; perchè quando si sequestra si fa un atto di tortura, ma anche quando lo Stato tiene le

persone in condizioni che violano l'articolo 1 della Convenzione, quando fa quello che è stato fatto, per esempio, a Padova a Di Lenardo - come è stato testimoniato anche nelle Aule parlamentari - siamo di fronte alla tortura, ed in questo caso il fatto è ancora più grave, collega Gerosa, perchè compiuto dall'Italia, da un paese democratico in cui il diritto dovrebbe regnare.

E violazioni ancora ci sono quando non si rispetta quello che leggo qui, nell'articolo 16 della Dichiarazione, cioè che ogni Stato si impegna a proibire in ogni territorio sottoposto alla sua giurisdizione altri atti che costituiscano pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura (come all'articolo 1), ma che sono comunque compiuti dalla funzione pubblica; e questi atti, per quanto riguarda il nostro paese, sono tanti, contro i bambini e contro gli anziani, nei luoghi di assistenza, per esempio.

Allora io credo che questo voto non possa essere un voto tranquillo, ma debba rappresentare anche per noi un impegno a rispettare di più, anche nel nostro paese, delle regole che vogliamo che siano rispettate nei paesi che sono sulla bocca di tutti noi, nella nostra mente, nel nostro ricordo, perchè abitualmente usano la tortura o gli strumenti assimilabili alla tortura; ma il confine anche qui tecnologico per passare dalla contenzione alla tortura è molto sottile, e quindi, anche per noi questo diventa un monito, nel senso che questa non è una ratifica facile ma dev'essere una ratifica consapevole di nuovi impegni.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, la difficoltà di questo provvedimento è stata bene esplicitata dalla collega Falcucci nella relazione che ci è stata presentata.

È vero che il disposto approvato a New York nel lontano 10 dicembre 1984 purtroppo ha tenuto conto delle mediazioni e dei rapporti con gli altri Stati. Giustamente poco fa il collega Gerosa ha sottolineato come ci siano molti Stati che hanno votato e hanno firmato la convenzione e poi si sono comportati in modo diametralmente opposto allo spirito e alla portata della convenzione stessa.

A noi non resta che votare e in fretta questa convenzione e accettarla per aumentare anche il peso del nostro intervento in un consesso internazionale, affinché la convenzione venga realmente attuata in tutto il mondo, in tutti gli Stati che l'hanno accettata.

In effetti mancano molte cose, soprattutto laddove la definizione di tortura - come diceva la collega Falcucci - non è stata estesa al dolore e alle sofferenze risultanti da sanzioni illegittime, sebbene l'indeterminatezza di tale ultimo concetto sia assai discutibile sotto il profilo contenutistico e sostanziale, come rilevato anche nel parere della Commissione.

Credo che la situazione nel mondo sia estremamente grave. Credo che le violazioni siano tante e che non sia il caso di dilungarci sulle denunce che «Amnesty International» ha fatto a più riprese in Italia e nel mondo. Spero che lo spirito con il quale approviamo questa convenzione, che certamente non risponde in modo completo alle mie convinzioni, sia quello di adoperarci e di batterci affinché la tortura, i trattamenti crudeli, disumani e degradanti non siano più applicati nel mondo e affinché simili barbarie, alle soglie del duemila, siano cancellate definitivamente.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Mi dichiaro anch'io d'accordo, a nome del Gruppo comunista, come dissi il 29 settembre scorso in Commissione. Si tratta di un voto molto importante e il dibattito, ancorchè concentrato e condensato, di questa sera, riveste grande importanza morale oltre che politica. È pur vero (lo ha sottolineato la relatrice nella sua relazione, è stato evocato qui, già qualche mese fa un'autorevolissima dottrina lo aveva messo in evidenza) che questa convenzione, la quale, in quanto convenzione internazionale, non può non tenere conto della dialettica che nel campo delle relazioni internazionali oggettivamente esiste, presenta qualche limite, segnatamente circa la norma che vieta la tortura. Leggo testualmente dalla nota di un autorevolissimo internazionalista: «La norma che vieta la tortura esclude le pene o le sofferenze illegalmente inflitte come sanzioni legali a seguito di un processo. In tal modo» – questa è la conclusione, la morale – «quelle pene e sofferenze sono consentite anche se appaiono così gravi da costituire forme più o meno manifeste di tortura». Comunque sia, indipendentemente da questo, la convenzione costituisce un enorme passo in avanti nel campo della lotta contro la tortura, iniziata sin dal lontano 1948 con la dichiarazione notissima dell'ONU.

È questa però l'occasione (ecco il senso, il cuore del nostro intervento che si concluderà con dichiarazione di voto favorevole) per dire che il Governo deve essere censurato per il grave ritardo con il quale si è mosso nell'apprestare gli strumenti di ratifica. La convenzione risale al 10 dicembre 1984 e la data del 10 dicembre è simbolica perchè ripete quella del 10 dicembre 1948. Il 18 novembre 1987 è stato trasmesso alla Camera il disegno di legge n. 1907 per lo strumento di ratifica. Alla Camera esso è stato approvato il 19 giugno 1988 ed è stato trasmesso al Senato il 22 giugno 1988, per essere approvato in Commissione il 29 settembre, oggi lo discutiamo in Aula. Non è soltanto questione di qualche anno di ritardo; si potrebbe dire (ha tentato di dirlo in Commissione il sottosegretario Bonalumi) che scontiamo inerzie, scontiamo difficoltà di lavoro parlamentare. Può essere vero, comunque non è del tutto vero. Il punto è che, avendo così a lungo ritardato la presentazione dello strumento di ratifica, ci siamo preclusi la possibilità di partecipare attivamente alla elezione di quel comitato previsto dall'articolo 17 che, pur con i suoi limiti, costituisce un importantissimo strumento di intervento nel campo della lotta contro la tortura. Siccome la convenzione internazionale, in forza dell'articolo 27, entra in vigore con il deposito del ventesimo strumento di ratifica ed essendo ciò avvenuto molto prima che noi discutessimo e stessimo per depositare il nostro strumento di ratifica, la società internazionale ha provveduto alla nomina di un Comitato senza che noi, paese di altissima civiltà, *soidisant* paese in prima linea nella lotta contro la tortura, partecipassimo all'elezione di questo Comitato. Ecco la censura che noi muoviamo al Governo, censura che riguarda anche una certa approssimazione nell'affrontare l'intero problema.

Infatti, la relazione al disegno di legge n. 1907 della Camera dei deputati (poi diventato n. 1152 al Senato) ha delle imprecisioni notevoli. In esso si dice, e siamo al 18 novembre 1987, che nessuno Stato ha ratificato la convenzione e c'è un allegato il quale indica in 37 il numero degli Stati che hanno sottoscritto; questo numero diventa inspiegabilmente 33 nella

relazione della senatrice Falcucci. Da informazioni che avevo assunto privatamente al Ministero degli esteri, i numeri risultavano del tutto diversi. Questa approssimazione per noi è sintomo, non dico di superficialità, ma comunque di *routine* che, nel momento in cui rivendichiamo a noi stessi il *pathos*, l'enfasi, l'indignazione morale nel batterci in questa direzione, contraddice la petizione.

Questo è quanto noi in questo momento denunciavamo e censuriamo. La *pars destruens* è questa; c'è poi una *pars construens* da affrontare, oltre alla ratifica, che ormai è in *rebus ipsis*? Sì, c'è una parte costruttiva da affrontare subito: portare al più presto al dibattito e alla ratifica l'omologa convenzione europea firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e successivamente dare attuazione all'articolo 4 della convenzione, laddove si dice: «Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate». È una seconda sollecitazione, questa volta abbastanza perentoria. Muoviamoci quindi quanto prima; il Governo assuma quanto prima una iniziativa perchè nel nostro ordinamento penale sia introdotto un reato specifico di tortura. In questo modo si eviterà che succedano cose già successe, cioè che un caso sostanziale di tortura diventi tentata violenza privata.

Rivolgiamo al Governo questa censura, nè ci si obbietti che, dopotutto, qualsiasi parlamentare ha un potere di iniziativa legislativa; benissimo, vuol dire che dopodomani appresteremo un disegno di legge, ma è evidente che in questo modo suppliremo a un'inerzia che il Governo, in quanto esecutivo di uno Stato parte di questa società internazionale, dovrebbe aver avvertito molto tempo prima.

In questi termini e con queste precisazioni, dichiariamo il nostro voto favorevole a questa ratifica e, se le risposte del Sottosegretario saranno congrue, rinunzieremo a pretendere una risposta all'interrogazione che abbiamo presentato in questa materia sin dal 14 luglio 1988.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Orlando?

ORLANDO. Per rispondere al senatore Battello.

PRESIDENTE. Quella del senatore Battello era una dichiarazione di voto.

È vero che egli si è dimenticato che era tale e ha fatto una richiesta al Sottosegretario, ma ormai siamo in sede di dichiarazione di voto e occorre votare.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 742

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme specifiche sul servizio diplomatico» (742).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, io presento una richiesta, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospensiva dell'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Lei avanza dunque un proposta di sospensiva?

CORLEONE. Sì, la mia è una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Allora, senatore Corleone, sospensiva per quanto tempo?

CORLEONE. Signor Presidente, adesso spiego meglio la mia proposta. La richiesta di sospensiva è collegata al momento in cui il Governo presenterà in Parlamento il disegno di legge di riordino complessivo del Ministero degli esteri. Questo è il titolo.

Credo sia una posizione già illustrata in Commissione dal collega Spadaccia. Io qui la riporto anche perchè - voglio dirlo - l'assenza del collega Spadaccia da questo dibattito, che egli ritiene molto importante, è motivata dal suo impegno nella sede che si occupa delle riforme regolamentari.

Pertanto non ho bisogno di illustrare ai colleghi, al relatore e ai membri della Commissione esteri quanto già nella seduta - credo - del 20 luglio è stato detto a questo proposito, in contestazione di un provvedimento stralcio, uno dei tanti che si aggiungono - provvedimento stralcio o di anticipazione, come si suol dire - a riforme complessive di settori così delicati, come l'organizzazione dei Ministeri.

Inoltre è passato ormai tanto tempo dalle promesse di presentazione di questo disegno di legge di riordino complessivo.

Non si comprende perchè sia dovuto trascorrere tanto tempo; poi, ci si vanta, giustamente, e si fa cenno nelle relazioni al fatto che già nella scorsa legislatura il disegno di legge di riordino complessivo non arrivò al voto finale per lo scioglimento anticipato delle Camere. Quindi si fa capire che era tutto pronto per essere votato. Oggi, invece, mi pare che siamo ancora in una fase di concertazione ministeriale, ma noi crediamo che tale concertazione non debba durare all'infinito.

Allora, la nostra preoccupazione è che questo provvedimento, in realtà, con il combinato disposto della riforma della dirigenza, sia un modo per non arrivare poi, o per rimandare all'infinito il provvedimento di riordino del Ministero degli esteri che invece è necessario. Abbiamo anche la preoccupazione che la situazione di conflittualità esistente fra dirigenza amministrativa, personale amministrativo e personale diplomatico si acuisca con l'approvazione di questo disegno di legge.

Per questi motivi noi presentiamo la richiesta di sospensiva con un certo termine, quello, quanto meno, di avere dal Governo una risposta per la presentazione a questo ramo del Parlamento o alla Camera dei deputati del disegno di legge di riordino complessivo del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo sulla richiesta di sospensiva presentata dal collega Corleone e le motivazioni sono molto semplici. Infatti, dalla relazione della Commissione esteri del 20 luglio 1988 (credo che si trattasse della 25ª seduta) emerge chiaramente la volontà di tutte le forze politiche - e lo sottolineo - comprese quelle di maggioranza, di collegare l'approvazione del disegno di legge n. 742 del 1987 alla presentazione in Parlamento del disegno di legge di riforma organica della Farnesina. È stato, infatti, espresso da più parti l'imbarazzo di procedere all'approvazione di provvedimenti stralcio senza che gli stessi trovassero una logica collocazione in progetti organici di più ampio respiro.

Il sottosegretario Bonalumi, che è qui presente, proprio nella seduta del 20 luglio 1988 dichiarava, a nome del Governo, l'imminenza della presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma della Farnesina. Ebbene, lo stiamo ancora aspettando.

Questa riforma, elaborata senza l'accordo sindacale, contrariamente a quanto affermato dal sottosegretario Bonalumi, non è ancora giunta in Parlamento nè è stata presentata al Consiglio dei ministri. Allora, dov'è questa volontà che si esprime a parole, con promesse alle quali non seguono i fatti, mentre si continua ad operare sul piano dello stralcio?

Il disegno di legge di riforma si trova tuttora al concerto dei Ministeri interessati (la Funzione pubblica e il Tesoro) e dal testo che abbiamo potuto consultare (per opera dello Spirito Santo) emerge una attenzione ai problemi e alla situazione attuale della carriera diplomatica più che soddisfacente. In particolare, il secondo comma dell'articolo 44 recepisce esattamente e ripete nella sua formulazione quanto esposto nell'articolo 1 del disegno di legge n. 742; inoltre, il terzo comma dell'articolo 62 contiene quanto indicato nell'articolo 3 dello stesso disegno di legge oggi al nostro esame. Tutto ciò costituisce quindi la palese affermazione del fatto che quanto richiesto con il disegno di legge n. 742 è materia di tale importanza da dover trovare collocazione e fondamento soltanto ed unicamente in un disegno organico di riforma del Ministero degli affari esteri.

Dato il ritardo evidente che il disegno di legge di riforma della Farnesina subirà nel concerto dei vari Ministeri interessati e data l'interdipendenza delle materie trattate nel disegno di legge n. 742 e riproposte nel disegno organico di riforma, mi associo alla richiesta del collega Corleone di rinviare la discussione del provvedimento ad una data immediatamente successiva alla presentazione in Parlamento del provvedimento complessivo di riforma del Ministero degli affari esteri.

GEROSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GEROSA. Anche il Gruppo socialista chiede il rinvio della discussione del disegno di legge, se possibile per una settimana o dieci giorni. Concordiamo, infatti, anche noi sul fatto che il 20 luglio scorso in Commissione affari esteri si era giunti all'approvazione di uno stralcio, condizionato però all'ipotesi che nello stesso tempo fosse presentata al Consiglio dei Ministri la riforma organica della carriera diplomatica. Poiché il relativo provvedimento è tuttora al concerto dei Ministeri della funzione pubblica e del tesoro, riteniamo che l'approvazione dello stralcio crei un compromesso, rispetto ad un disegno complessivo e organico di riordino della carriera diplomatica, che ci sembra estremamente importante ed utile.

Pertanto, chiediamo anche noi il rinvio della discussione del disegno di legge, ritenendo che debba essere eliminato l'articolo 1. Infatti, se tale articolo fosse approvato con lo stralcio, si creerebbe indubbiamente una premessa che determinerebbe una particolare pressione su quello che riteniamo debba essere il riesame globale della problematica della carriera diplomatica.

PRESIDENTE. Avverto che, sulla base delle proposte finora avanzate, l'Assemblea voterà innanzi tutto sulla questione sospensiva; qualora la sospensiva venga accolta, si voterà sui termini di durata proposti dai senatori Corleone e Gerosa.

BOFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Preannuncio che il nostro Gruppo voterà a favore della questione sospensiva proposta dal senatore Corleone.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, mi associo alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Gerosa.

PRESIDENTE. Voteremo prima la questione sospensiva in generale, poi, a meno che il senatore Corleone non intenda ritirare la propria proposta...

CORLEONE. La mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Corleone.

È approvata.

Metto ai voti la proposta del senatore Corleone, tendente a rinviare la discussione del disegno di legge n. 742 alla data di presentazione del disegno di legge di riforma organica dell'amministrazione degli esteri.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta del senatore Gerosa, tendente a rinviare la discussione del disegno di legge n. 742 entro i prossimi 10 giorni.

È approvata.

Naturalmente, sarà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a decidere la data in cui il provvedimento verrà reinserito all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge:

«Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria» (800), d'iniziativa del senatore Giacometti e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria», d'iniziativa dei senatori Giacometti, Butini, Boldrini, Ferrara Maurizio e Giacchè.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

POLI, *relatore*. Signor Presidente, pur rimettendomi alla relazione scritta, desidero illustrare brevemente ai colleghi l'alto valore morale di questo disegno di legge che ha avuto l'approvazione unanime della Commissione difesa del Senato.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue POLI, *relatore*). Questo disegno di legge contiene nuove norme per la permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore che abbiano riportato una medaglia al valor militare o al valor civile. Le norme attuali prevedono l'iscrizione di autorità nel ruolo d'onore, previo congedo, di tutti i militari che abbiano riportato ferite in guerra o lesioni in periodo di pace per cause di servizio. Questi militari sono inviati in congedo e in caso di guerra, a richiesta, se ne hanno l'efficienza fisica, possono essere richiamati in servizio; in tempo di pace, a seguito di una loro domanda, il Ministro della difesa è autorizzato a trattenerli in servizio di anno in anno.

Le nuove norme tendono ad eliminare, non per tutti gli appartenenti al ruolo d'onore, ma esclusivamente per coloro che abbiano ricevuto una medaglia al valor militare o al valor civile, questa sorta di precariato umiliante e la necessità di una richiesta annuale presentata al Ministro,

consentendo ai suddetti militari, qualora le condizioni fisiche lo consentano, di rimanere in servizio.

Questa legge, oltre ad aver individuato un numero ristretto di persone che possono rimanere in servizio, indica anche le modalità per rimanervi. Tali militari infatti devono poter seguire un profilo medio di carriera pari a quello dei colleghi dello stesso ruolo. È quindi previsto, durante la permanenza in servizio, un numero massimo di tre promozioni, che possono conseguirsi a distanza di cinque anni l'una dall'altra; mentre il personale titolare di pensione di prima categoria può conseguire un massimo di quattro promozioni. La legge quindi dà a coloro i quali non solo patiscono una sofferenza ed una menomazione fisica riportate in servizio, ma hanno anche effettuato degli atti eroici, per i quali hanno ottenuto una ricompensa, un minimo profilo di carriera ed una minima possibilità di rimanere in servizio, che non presentano neanche ripercussioni economiche, in quanto si prevede esclusivamente un travaso di fondi da un capitolo di bilancio ad un altro.

Per questo valore morale del provvedimento in esame, pregherei gli onorevoli senatori di volere tutti - al di sopra delle parti - dare un riconoscimento a queste benemerite persone, che tanto hanno dato e tanto hanno meritato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo non intende aggiungere altro a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo.

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

Art. 2.

1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.

2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione a condizione che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.

3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni sull'avanzamento nel ruolo d'onore e di quelle di cui alla presente legge non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

4. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui al comma 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori socialisti voterà a favore del provvedimento in esame. Anche in Commissione difesa del Senato, dove si è discusso del problema, vi è stata l'unanimità in quanto siamo giunti ad un consenso che abbracciava e abbraccia tutti i Gruppi parlamentari. Vi sono poi le altre ragioni che illustrava qualche minuto fa il senatore Poli, sulle quali consento e sulle quali non intendo ritornare anche per non dare luogo ad inutili ripetizioni. È sufficiente dire che il provvedimento è giusto in sé e per sé; basta aggiungere che la sua attuazione non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Questi sono i motivi che giustificano ampiamente il voto favorevole al provvedimento del Gruppo dei senatori del Partito socialista italiano. *(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

CAPPUZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPPUZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che dopo quello che è stato detto non ci sia nulla da aggiungere.

Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà, naturalmente, a favore del provvedimento; un provvedimento che ha un alto significato morale in quanto elimina la situazione di precariato per una benemerita categoria di personale. Al tempo stesso, esso viene incontro a legittime istanze, regolando il meccanismo degli avanzamenti e delle promozioni.

Per questi motivi la Democrazia cristiana, nel dichiarare la propria adesione, si augura che il provvedimento possa essere approvato. *(Applausi dal centro).*

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, esprimo soltanto il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valore militare o civile».

È approvato.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

«Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori» (751)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori».

Ricordo che la 2ª Commissione permanente ha già esaminato in sede redigente e approvato articolo per articolo il disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENTURI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 751 non è altro che il recepimento di una direttiva della Comunità economica europea, la numero 87/54 del 16 dicembre 1986, che invita gli Stati membri a fornire tutela giuridica alle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Le topografie dei prodotti a semiconduttori sono i disegni rappresentanti circuiti integrati, cioè un insieme di materiali semiconduttori coordinati in modo da costituire complessi circuiti elettronici. Questi congegni elettronici sono molto importanti e sono impiegati non solo nelle industrie elettroniche, ma sempre più anche nei settori meccanico, aeronautico, automobilistico ed informatico. Naturalmente la tutela giuridica è concessa a tali disegni purchè abbiano una loro originalità ed un adeguato livello di creatività.

Il disegno di legge governativo, tenendo conto dei principi basilari suggeriti dalla direttiva comunitaria, non fa altro che estendere a tali disegni la disciplina già vigente in Italia per la tutela di brevetti per modelli e disegni industriali. È una tutela prevista dal codice civile e dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. Il provvedimento è importante perchè l'elaborazione di detti disegni, che sono sempre più complessi dal punto di vista tecnologico, richiede investimenti cospicui e naturalmente le aziende sono invogliate a farli solo in presenza di una tutela giuridica contro le facili copiatore.

Da qui l'importanza del provvedimento redatto dalla Commissione giustizia che raccomando all'Aula di approvare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido ed apprezzo la relazione del senatore Venturi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Per «prodotto a semiconduttori» si intende ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. Per «topografia» di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

3. Per «sfruttamento commerciale» si intende la vendita, l'affitto, il *leasing* o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione «sfruttamento commerciale» non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

Art. 3.

(Titolarità)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro dell'autore.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

Art. 4.

(Contenuto dei diritti)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili.

3. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa.

4. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 3, qualora tali topografie rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2.

5. I diritti di cui al comma 1, lettera b), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso.

Art. 5.

(Riconoscimento dei diritti)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunità economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

Art. 6.

(Durata della protezione)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Art. 7.

(Richiesta di registrazione)

1. Ogni topografia è protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.

2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione è concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

Art. 8.

(Primo atto di sfruttamento commerciale)

1. La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta.

Art. 9.

(Ordinamento amministrativo)

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

Art. 10.

(Domanda di registrazione)

1. Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

2. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione.

4. È consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, alle parti di una controversia avente ad oggetto la validità o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 11.

(Esame della domanda di registrazione)

1. L'Ufficio centrale brevetti, accertate la regolarità formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione all'interessato.

2. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonché la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 13.

Art. 12.

(Rifiuto di registrazione)

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere

comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla Commissione di cui all'articolo 13.

Art. 13.

(Commissione dei ricorsi)

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

2. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiunto dall'articolo 17 della legge 14 febbraio 1987, n. 60, è sostituito dal seguente:

«I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla Commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 14.

(Regime tributario)

1. Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è aggiunto, dopo il n. 90-bis, il seguente n. 90-ter:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare tasse	Modo di pagamento
90-ter. Certificati di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori:		
1) per l'esame della domanda di registrazione	600.000	ordinario
2) per la registrazione	500.000	ordinario
3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	50.000	ordinario

Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applicabili.

La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non è rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta dell'Ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'Ufficio respinge la domanda.

Art. 15.

(Trascrizioni)

1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni.

2. Gli atti di costituzione e modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori stipulati prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno del relativo contratto, purchè esso abbia data certa.

Art. 16.

(Menzione di riserva)

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

- a) il segno T racchiuso da un cerchio;
- b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
- c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di cui all'articolo 7.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 7 o sia stata rifiutata definitivamente.

Art. 17.

(Atti di contraffazione)

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4 l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

- a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
- b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
- c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

Art. 18.

(Risarcimento del danno ed equo compenso)

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in

essere gli atti di cui all'articolo 17, è tenuto al risarcimento dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 17 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-*quater*, *quinquies* e *sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 19.

(Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti)

1. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 20.

(Azione per contraffazione)

1. L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non può essere iniziata prima della registrazione e può essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel triennio che precede l'azione medesima.

2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative fissate, rispettivamente, in una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

4. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente

o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione nè essere sottoposti a misure cautelari.

Art. 21.

(Provvedimenti cautelari)

1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a semiconduttori possono essere tutelati con i provvedimenti di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 22.

(Nullità della registrazione)

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, lettera c), 7, 8 e 10.

2. La sentenza che pronuncia la nullità della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.

Art. 23.

(Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità)

1. Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127:

a) articoli 10, 10-bis e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

Art. 24.

(Rivendicazione della titolarità della registrazione)

1. Le disposizioni previste ai commi primo e secondo dell'articolo 27-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applicano alle azioni concernenti la titolarità di una topografia.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 60 milioni annui per l'attività svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire

85 milioni annui per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista condivide il disegno di legge al nostro esame che rappresenta l'attuazione di una direttiva della Comunità economica europea che già in ritardo viene recepita nel nostro ordinamento.

Nel disegno di legge sono rispettate tutte le condizioni e le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria. Si tratta di un intervento legislativo necessario per impedire la riproduzione e quindi la falsificazione di prodotti che invece meritano tutta la tutela necessaria.

Per questi motivi i senatori socialisti voteranno a favore. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 26 ottobre 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 26 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1331).

2. Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417; recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie (1334).

La seduta è tolta (ore 17,40).

Allegato alla seduta n. 176**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, GUIZZI, CHIAROMONTE, GUALTIERI, MALAGODI, FRANZA, DE VITO, BERNARDI, GIACOVAZZO, VENTRE, D'AMELIO, SARTORI, PINTO, SALERNO, MEZZAPESA, NIEDDU, AZZARÀ, COVIELLO e CONDORELLI. - «Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa» (1368);

SARTORI, COVIELLO, CHIMENTI DE CINQUE, ZECCHINO, DI LEMBO, ZANGARA, MURMURA e PERUGINI. - «Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali» (1369);

SARTORI, PINTO, COVIELLO, D'AMELIO, PARISI, MEZZAPESA, MURMURA e PERUGINI. - «Nuova disciplina per l'immissione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo» (1370);

SARTORI, PARISI, DI LEMBO, D'AMELIO, COVIELLO, SALERNO, MEZZAPESA, MURMURA, CORTESE e PERUGINI. - «Nuovo statuto della Croce rossa italiana» (1371);

ONORATO, PINNA, CARTA, FOGU, FIORI, MACIS e NIEDDU. - «Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La Maddalena e Caprera» (1372).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

COVELLO ed altri. - «Conferimento di promozioni a tenente e maggiore generale del ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito» (1115), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Mezzapesa ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: DE CINQUE ed altri. - «Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra» (612).

I senatori Lombardi, Grassi Bertazzi e Salerno hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: VENTRE ed altri. - «Norme concernenti l'allevamento dei colombi viaggiatori per l'impiego sportivo» (1077).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale» (623-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), con modificazioni;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea» (1216) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 18 ottobre 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti sono stati deferiti alle competenti Commissioni permanenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Presidente del Consiglio dei ministri - per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 - con lettera in data 18 ottobre 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 11 ottobre 1988, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 19 ottobre 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in

cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1294 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro. Sentenza n. 972 dell'11 ottobre 1988 (*Doc. VII*, n. 103);

degli articoli 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare. Sentenza n. 974 dell'11 ottobre 1988 (*Doc. VII*, n. 104).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 19 ottobre 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3, secondo comma, della legge della Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986 (Modifiche agli articoli 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30). Sentenza n. 973 dell'11 ottobre 1988;

dell'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 agosto 1951, n. 1 (Assistenza creditizia all'artigianato), modificato dalla legge provinciale 1° settembre 1971, n. 12, nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato siano «scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato», anziché dalle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia. Sentenza n. 975 dell'11 ottobre 1988.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

ONORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il tecnico nucleare israeliano Mordecai Vanunu è stato sequestrato due anni or sono (il 5 ottobre 1986) mentre era in transito nell'aeroporto internazionale di Fiumicino ed è stato in seguito condannato in Israele a

diciotto anni di reclusione in condizioni durissime per aver rivelato all'estero (in particolare in un'intervista al giornale «Sunday Times» di Londra) notizie riservate concernenti i programmi nucleari delle forze armate del suo paese;

che, in data 26 agosto 1988, è stata decisa dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma la definitiva archiviazione dell'inchiesta relativa al sequestro di persona,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quali ragioni sia stata decisa l'archiviazione, in relazione a fatti che sembrano concretizzare l'ipotesi di un gravissimo reato commesso in territorio italiano;

2) se risponda a verità la notizia secondo cui il sostituto procuratore non abbia potuto disporre l'interrogatorio del Vanunu a causa dell'esplicito divieto delle autorità israeliane, nè abbia avuto modo di comunicare con i legali dello stesso Vanunu;

3) se, in relazione alla ipotesi (che trova fondata conferma in autorevoli organi di stampa britannici e statunitensi) di un coinvolgimento diretto dei servizi di sicurezza israeliani in questa oscura vicenda, il Governo italiano abbia ricevuto rapporti od informazioni particolari dal SISMI e dal SISDE, nonchè dai servizi dei paesi alleati;

4) se, eventualmente, il Governo italiano abbia protestato fermamente, per via diplomatica, in relazione al crimine commesso da agenti dei servizi israeliani sul territorio nazionale italiano.

(3-00566)

PONTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'ANCITEL, società dell'Associazione nazionale dei comuni di Italia, ha presentato lunedì 17 ottobre a Torino – all'apertura della «Settimana delle autonomie locali» – un'interessante analisi sulle consulenze prestate agli enti locali;

che dall'analisi si evince che vi è una spesa di 300 miliardi di lire all'anno in servizi di consulenza ai comuni;

che da tale studio, come sottolineato dalla stampa, si rileva «una connivenza di interessi anche personali tra le parti» ed «in sostanza una scarsa professionalità» («Il Sole-24 ore», lunedì 17 ottobre, pagina 1);

che, non a caso, la suddetta indagine sottolinea in conclusione «che la soluzione è da trovare nell'atteggiamento culturale, contrattuale ed anche morale degli operatori della pubblica amministrazione nei confronti degli operatori professionali dell'innovazione»;

che l'ANCITEL denuncia espressamente che oramai sussistono «professionisti della clientela», il che comporta che «ammanigliati» pseudo-esperti impediscono che consulenti qualificati possano dare il proprio contributo,

l'interrogante chiede di sapere:

che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare al fine di contrastare il fenomeno di corruzione in atto, che – come riferito dall'ANCITEL – assume proporzioni enormi;

come si possa ovviare al fatto che, come denunciato dall'ANCITEL, tale mercato «presenta una scarsa o nulla trasparenza che permette anche a chi non ha particolari qualificazioni di entrare»;

in particolare, se sia al corrente della situazione e come intenda

reagire al denunciato «proliferare di situazioni sporche», dove - per usare sempre l'espressione dell'ANCITEL - «la consulenza si trasforma in uno strumento per spostare legalmente denaro da una tasca all'altra o, nella migliore delle ipotesi, per confermare ed imbellettare il punto di vista del cliente».

(3-00567)

VECCHI, FERRAGUTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

- Gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire come è potuto nascere il grave errore compiuto in merito al concorso nazionale per 708 posti di collocatore che è stato successivamente revocato con decreto dello stesso Ministro;

se non si possa considerare ciò un'ulteriore testimonianza dell'inefficienza del Ministero che richiama l'esigenza inderogabile di procedere alla sua riforma;

come intenda ora procedere per la copertura di questi posti, in applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987;

se non consideri opportuno rimborsare i concorrenti delle spese inutilmente sostenute.

(3-00568)

CALLARI GALLI, ALBERICI, VESENTINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerata la necessità di conoscere l'entità globale dei contributi destinati alle università non statali, necessaria per poter procedere ad una valutazione organica e complessiva degli investimenti;

rilevata la frammentarietà e l'incompletezza delle informazioni fornite dal Ministro della pubblica istruzione su questo argomento, così come, a parere degli interroganti, sono emerse dalla discussione e dal dibattito svoltosi tanto presso la 7ª Commissione permanente quanto in Aula, a proposito del disegno di legge n. 1302 sulla «conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988»;

gli interroganti chiedono di sapere l'ammontare dei fondi a vario titolo erogati alle università non statali, nell'anno accademico 1987-1988, suddivisi per voci e per istituzioni di destinazione.

(3-00569)

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLLETTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che la gelata del gennaio 1985 distrusse o danneggiò gravemente gran parte degli olivi nelle regioni dell'Italia centrale;

che prima il Parlamento italiano, con la legge n. 198 del 1985, e, poi, il Consiglio della CEE, con regolamento n. 1654 del 1986, intervennero stanziando fondi per favorire i reimpianti e le ricostruzioni degli olivi distrutti o gravemente danneggiati;

che l'articolo 1 della legge n. 198 del 1985 prescrive «ulteriori stanziamenti in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree»;

che il regolamento n. 1654 del 1986, oltre agli interventi per i reimpianti e le ricostituzioni, prevede un «aiuto complementare» per il mancato reddito in 5 annualità, in considerazione del fatto che l'olivo nei primi 6-7 anni non produce reddito;

che le regioni interessate, sulla base dei provvedimenti legislativi e delle promesse di finanziamento di cui sopra, si sono attivate elaborando programmi regionali sulla ricostituzione e la riconversione degli oliveti e sollecitando i produttori singoli o tramite i loro organismi associativi a presentare progetti concreti perchè, dopo essere stati approvati dai competenti organi regionali, potessero procedere con tempestività alla loro realizzazione;

che, al contrario, i finanziamenti fino ad ora messi a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono risultati del tutto insufficienti, tanto che, ad esempio, nella sola regione Toscana mancano ancora 98 miliardi e 320 milioni di lire (fra spese di investimento e aiuto complementare) per far fronte alla spesa relativa ai 68 progetti collettivi istruiti, approvati e già realizzati, mentre sono all'esame altri 6 progetti collettivi di reimpianto per un importo previsto di 27 miliardi e 396 milioni di lire e sono sospese 6020 pratiche relative alla ristrutturazione olivicola già realizzate e da liquidare ai produttori per un importo di 9 miliardi e 633 milioni di lire;

considerato che nelle regioni interessate dal regolamento CEE n. 1654 del 1986 l'olivicoltura è una delle principali risorse economiche e consente la permanenza dei produttori nelle aree svantaggiate di collina e, perciò, la salvaguardia stessa dell'assetto idrogeologico e di un paesaggio di inestimabile valore,

gli interroganti chiedono di sapere:

in quali tempi il Ministro in indirizzo, rispettando gli impegni a suo tempo assunti, restituirà alle regioni interessate la parte dei finanziamenti da essa anticipati ai produttori olivicoli (nella sola regione Toscana 10 miliardi e 566 milioni di lire), perchè possano far fronte alle altre emergenze del settore agroalimentare;

se non ritenga indispensabile rifinanziare adeguatamente la legge n. 198 del 1985, come prescritto dall'articolo 1 della legge stessa, in modo da consentire il saldo dei contributi per i progetti già realizzati e garantire la realizzazione di quelli da attuare;

se non ritenga di dover provvedere al finanziamento - favorendone così l'iter delle modifiche legislative presentate in Parlamento - dell'aiuto complementare per gli olivicoltori che sono ammessi ai contributi previsti dalla legge n. 198 del 1985, perchè non siano discriminati rispetto a quelli ammessi ai contributi previsti dal regolamento CEE n. 1654 del 1986.

(3-00570)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ONORATO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il tecnico nucleare israeliano Mordecai Vanunu, sequestrato nel nostro paese due anni or sono, è stato condannato nel suo paese a diciotto anni di reclusione per aver rivelato all'estero (in particolare al giornale «Sunday Times» di Londra) notizie segrete relative ai programmi nucleari delle forze armate israeliane;

che Mordecai Vanunu è detenuto in condizioni durissime, in un permanente isolamento, con luce artificiale e controllo video 24 ore su 24, colloqui familiari per un massimo di un'ora al mese e impossibilità di ricevere visitatori stranieri,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo italiano non ritenga opportuno protestare fermamente per le inumane condizioni di detenzione di Vanunu;

se non ritenga che non possano consentirsi l'associazione di Israele alla Comunità europea nè condizioni particolarmente vantaggiose nelle relazioni tra Israele e la Comunità fino a quando lo stesso Israele non rispetterà pienamente le garanzie stabilite dalla convenzione europea per i diritti dell'uomo.

(4-02318)

PONTONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che sussiste da diversi anni un rilevante contenzioso fra l'amministrazione provinciale di Napoli ed i suoi dipendenti per la ricostruzione di carriere e per importi dovuti;

che, in particolare, l'amministrazione è stata dichiarata soccombente in numerosi giudizi;

che, così come è stato evidenziato dal professor Nicola Plastina, consigliere provinciale di Napoli, in una sua interrogazione al presidente dell'ente, essendo le sentenze esecutive, v'è la possibilità che i dipendenti procedano ad esecuzione forzata;

che pare che l'importo di cui la provincia è debitrice ammonti a circa novanta miliardi di lire;

che l'interrogazione del professor Plastina - inoltrata il 22 ottobre 1987 - è rimasta senza alcuna risposta e non v'è alcuna previsione in bilancio per gli importi giustamente dovuti ai dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale situazione e come intenda garantire ai dipendenti della provincia di Napoli il pagamento degli arretrati con interessi (si veda la circolare ministeriale n. UCI/5314/27720/02 del 26 novembre 1986);

se, in particolare, sia al corrente che l'amministrazione provinciale sta addirittura tentando di pervenire ad un'ingiustificata transazione per dare ai dipendenti meno degli importi effettivamente dovuti, approfittando della sua posizione di datore di lavoro.

(4-02319)

PONTONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 26 febbraio 1987 la giunta provinciale di Napoli deliberava il pagamento di lire 1.047.400.344 soltanto per interessi da corrispondere a cinque imprese;

che, in particolare, il consigliere provinciale professor Nicola Plastina evidenziava, in una interrogazione al presidente della provincia, che le imprese in questione sono vecchi clienti della provincia stessa e cioè:

- 1) Mambrini Francesco;
- 2) ingegneri Ricciolio e Abeile (costruttori);
- 3) Corsicato;
- 4) ingegneri B. e M. Brancaccio;
- 5) Ugo Vitolo;

che, nel prendere atto delle delibere, il Coreco evidenziava che erano «fatte salve responsabilità per eventuali colpevoli ritardi»;

che, come ben evidenzia il professor Plastina, sorprende la contemporaneità delle richieste inoltrate nella stessa data (11 aprile 1986) ed il fatto che tali richieste siano state effettuate alla vigilia delle elezioni politiche;

che è davvero strana l'urgenza con la quale la giunta provvede al pagamento degli interessi, mentre ci sono imprese che attendono il dovuto da tanto tempo;

che, leggendo le lettere delle cinque diverse imprese, esse appaiono palesemente scritte dalla medesima persona, con lo stesso stile, come dimostra l'espressione «a tal uopo» che è ricorrente;

che le relazioni degli uffici tecnici in proposito mancano di data e sono incomplete, giacchè non si evince a quanto ammonti l'importo dovuto e quanto sia l'importo effettivamente riscosso;

che non v'è alcuna spiegazione circa i ritardi e non viene indicato neppure per quanto tempo tali ritardi si siano protratti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto affermato in premessa;

se sia vero che sussiste una nota dell'Avvocato distrettuale dello Stato (n. 2442 del 5 febbraio 1986) che invitava già in quella data al pagamento ed al computo degli interessi e che contestualmente invitava ad accertare le responsabilità;

quali provvedimenti intenda prendere in merito a tale situazione.

(4-02320)

FASSINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere se risponda al vero – ed in caso affermativo i motivi che hanno determinato tale decisione – la notizia pubblicata da «Il Corriere della Sera» il giorno 8 ottobre 1988, secondo la quale «le intendenze di finanza hanno avuto disposizione dall'alto di impugnare tutte le decisioni delle commissioni tributarie» che, in base alla legge n. 482 del 1985, hanno accolto i ricorsi dei contribuenti, disponendo il rimborso di quella parte dell'imposta sulle liquidazioni per cessato servizio, dichiarata incostituzionale.

(4-02321)

GIANOTTI, ANTONIAZZI, VECCHI, CARDINALE, BAIARDI, CONSOLI, GALEOTTI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per sapere se sia a conoscenza dei comportamenti antisindacali posti in essere dalla direzione della «Enoxy coal corporation», azienda statunitense interamente controllata dall'ENI. La «Enoxy» si rifiuta di trattare il rinnovo del contratto di lavoro con il sindacato americano «United Mine Workers of America», escludendo i rappresentanti sindacali dalle trattative: vengono inoltre utilizzate misure intimidatorie nei confronti dei rappresentanti sindacali e dei dipendenti, costretti a lavorare in condizioni da caserma contrarie alle norme OCSE e OIL.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

se sia noto che il fatto che tale atteggiamento ha spinto il sindacato ad inviare una formale denuncia al dipartimento di Stato americano, chiedendo anche un intervento del Governo italiano;

se non ritenga opportuno compiere un intervento presso l'ENI perchè

la situazione sindacale della «Enoxy» venga riportata a normalità, con il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme di contrattazione sindacale.

(4-02322)

CONSOLI, CANNATA, IANNONE, IMBRIACO, BISSO, GALEOTTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che l'interpretazione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, non ha consentito il ricorso al prepensionamento per i lavoratori di imprese edili, operanti in modo continuativo in attività di manutenzione negli stabilimenti siderurgici;

che l'attuazione del piano di ristrutturazione della siderurgia comporterà problemi per lo stabilimento di Taranto, per alcune aziende edili e per alcune centinaia di lavoratori, qualora rimanga l'attuale dizione ed interpretazione corrente della norma di cui all'articolo 1 della predetta legge,

gli interroganti chiedono di sapere quale iniziativa il Governo intenda assumere per superare tale situazione che crea disagio ai lavoratori ed alle imprese.

(4-02323)

DIONISI, CASCIA, IMBRIACO, MERIGGI, RANALLI. – *Al Ministro della sanità.* – Vista la drammatica vicenda che nei giorni scorsi ha coinvolto il prestigioso Istituto per le malattie cardiovascolari e reumatiche «G. M. Lancisi» di Ancona, ove i medici hanno posto in relazione il decesso di quattro pazienti con la infusione di colloide artificiale prodotto e commercializzato con il nome di «Hespan» dalla casa farmaceutica «Don Baxter»;

auspicando che le inchieste aperte dalla magistratura, dalla USL interessata e dal Ministero della sanità conducano rapidamente a conclusioni convergenti per dare certezza e serenità agli operatori sanitari, ai malati e ai loro familiari,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia stato tempestivo il sequestro cautelativo su tutto il territorio nazionale del farmaco sospetto;

tutte le notizie allo stato attuale in possesso circa la sperimentazione e i controlli sulla base dei quali gli organi pubblici preposti hanno autorizzato l'uso e la commercializzazione del farmaco sospetto.

(4-02324)

GRANELLI. – *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e delle finanze.* – Premesso:

che non è stata data risposta alla interrogazione del 1° luglio 1988 (4-01857), riguardante le ragioni della modifica della direttiva ministeriale del 24 febbraio 1988, in vista degli accordi per il polo chimico nazionale, e la natura delle garanzie e degli impegni assunti dalla parte pubblica nella fase finale del negoziato con la Montedison;

che, con singolare procedura, si è siglato un protocollo tra sindacati e dirigenti dell'ENI e della Montedison per conto di Enimont, oggetto di una intesa di principio e non ancora formalmente costituita, che contiene orientamenti largamente condivisibili, tranne che per l'abbassamento a 50

anni del prepensionamento, con inevitabili ripercussioni in altri settori, ma è privo del riferimento a decisioni di competenza del Governo;

che è preliminare la valutazione, sulla costituzione di Enimont, dell'effetto delle operazioni di acquisizioni o accordi internazionali dell'Eni-chem e dell'acquisto della Montedison, insieme ad altri, di parte delle attività della Sir, operazioni avvenute dopo la sottoscrizione dell'intesa di principio sui conferimenti delle due parti per la costituzione della società mista;

che, per favorire un reale e durevole successo del polo chimico nazionale con decisioni trasparenti e all'interno di una chiara politica industriale del settore, è di grande utilità una compiuta valutazione parlamentare prima dell'esame del CIPI e della definitiva conclusione degli accordi tra ENI e Montedison,

l'interrogante chiede di sapere:

quali clausole garantiscano la correttezza dei conferimenti patrimoniali nella costituzione di Enimont e, a livello di politica industriale, la parità strategica e gestionale tra pubblico e privato quanto a diritti di opzione in caso di cessione di attività di alto contenuto innovativo da parte della Montedison, a tutela dei rapporti iniziali nell'ipotesi di successivi ingressi nella società (SNIA, SIR, eccetera), a facoltà di allargare il proprio processo di internazionalizzazione attraverso acquisizioni o *joint ventures* con stranieri anche in campi altamente specializzati;

quali normative si pensa di predisporre, in materia fiscale, per incentivare con una disciplina generale le fusioni o le intese tra società, anche attraverso una equa tassazione delle plusvalenze che escluda privilegi *ad hoc* o un discutibile commercio di bare fiscali;

quali linee strategiche verranno poste alla base di un nuovo piano chimico nazionale che non si limiti al sostegno dei programmi della società Enimont ma si proponga di promuovere, con mezzi adeguati, la ristrutturazione e lo sviluppo dell'intera chimica italiana, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alla difesa ed alla crescita dell'occupazione specie nel Mezzogiorno, al potenziamento della ricerca scientifico-tecnologica, agli interventi a tutela dell'ambiente;

quali direttive saranno impartite all'ENI per metterlo in condizioni di svolgere una azione efficace, non solo sotto il profilo finanziario, per garantire la pariteticità strategica e gestionale nei vari comparti produttivi e l'interesse pubblico nell'azione complessiva di una società mista come Enimont.

(4-02325)

MARNIGA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che a tre mesi dalla tromba d'aria che ha colpito l'area circostante il comune di Edolo (Brescia), non si ha ancora una indicazione precisa da parte degli organi responsabili di Governo delle misure che saranno adottate per venire incontro ai danni subiti dalla popolazione locale;

che dopo il «rimbalzo» di responsabilità che c'è stato in questo periodo fra il Ministero del tesoro e il Ministero della protezione civile circa la forma giuridica e la copertura finanziaria da dare al provvedimento da adottare, le ultime notizie che vengono apprese sono quelle diramate dagli amministratori locali, peraltro attraverso il canale della dichiarazione stampa, secondo cui i danneggiati dalla calamità verrebbero presto risarciti,

L'interrogante chiede di conoscere le decisioni concrete e gli atti formali, ormai non più procrastinabili, che testimoniano ufficialmente l'azione risarcitoria verso le popolazioni danneggiate intrapresa dal Governo.

(4-02326)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che, da fonti giornalistiche e dalle dichiarazioni dei rappresentanti dei lavoratori in sciopero, si è appreso che i macchinisti dell'ente Ferrovie dello Stato avevano preventivamente dichiarato la loro disponibilità a garantire lo svolgimento di alcuni servizi, reputati indispensabili, da concordare con l'amministrazione;

che si è messo in essere un atto repressivo di un diritto costituzionale, peraltro con un provvedimento di dubbia legittimità in quanto in tale fattispecie o si applica una legge di famigerata matrice, senza neppure rispettarne le condizioni di applicazione, o si applica una legge che ancora non c'è;

considerato che su diritti costituzionali quali quello di sciopero, che coinvolgono tanti cittadini, non può essere consentito nè il pressapochismo e i vizi di legittimità, nè tantomeno arroganza, abuso di potere o di atteggiamenti da «Pierino primo della classe»,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda a verità che sia l'amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato sia il Ministro dei trasporti non hanno tentato di perseguire una garanzia dei servizi ritenuti indispensabili in modo concordato, anzichè ricorrere all'atto repressivo;

se non si ritenga che la non-volontà di garantire i servizi con l'assenso offerto dai lavoratori mette tutto il provvedimento sotto una sinistra luce e dà fondamento ai sospetti di strumentalizzazione politica, da parte del Governo e di alcune forze politiche, di un legittimo sciopero dei lavoratori;

se non si ritenga che un simile comportamento, qualora rispondesse a verità, sia da censurare anche se messo in essere da Ministri o da prefetti;

cosa si intenda fare per dimostrare ai cittadini e ai lavoratori del nostro paese che sulle loro controversie sindacali il Governo non intende comportarsi con la doppiezza strutturale di costituirsi come controparte e contemporaneamente come repressore delle loro potenzialità di lotta;

cosa si intenda fare per dimostrare ai cittadini e ai lavoratori del nostro paese che i Ministri e i prefetti non favoriscono, nell'esercizio dei loro poteri, manovre politiche, specie se in ordine a questioni attinenti diritti costituzionalmente protetti.

(4-02327)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00569, dei senatori Callari Galli ed altri, sull'ammontare dei fondi pubblici stanziati per le università non statali;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00570, dei senatori Margheriti ed altri, sui problemi del settore olivicolo ed i relativi contributi statali e comunitari;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00568, dei senatori Vecchi e Ferraguti, sulle conseguenze della revoca, da parte del Ministero del lavoro, del concorso nazionale a 708 posti di collocatore.

